

PROVINCIA DI PISA

CALENDARIO VENATORIO 2012/2013

PARTE PRIMA: CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

(Testo della L.R. 22/2002, atualizzato nelle date in neretto con il calendario delle annualità correnti)

CAPO I - STAGIONE VENATORIA

Art.1 - Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio il **16/09/2012** e termina il **31/01/2013**.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal **1° ottobre al 30 novembre 2012**, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento dei cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Art.2 - Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:
 - a - dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
 - b - dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
 - c - dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
 - d - dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle 17,15;
 - e - dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
 - f - dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
 - g - dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
 - h - dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
 - i - dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
 - l - dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30.
2. Fanno eccezione:
 - a - la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo gli orari di cui sopra;
 - b - la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

CAPO II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art.3 - Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio, dal **16 settembre 2012** al **31 gennaio 2013**, è consentito, anche con l'ausilio del cane in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio, l'uso del cane da seguita.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art.1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
- 7 bis. Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.
8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di sette partecipanti.

Art.4 - Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
 - a - lepre: 1 capo;
 - b - palmipedi, trampolieri e rallidi: 8 capi complessivi;
 - c - beccaccia: 3 capi;
 - d - tortora: 10 capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.
- 4 bis. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art.5 - Allenamento ed addestramento cani

1. **L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito**, nei giorni (**martedì, giovedì, sabato e domenica**) fissati dall'art. 30, comma 10, della L.R. 12 gennaio 1994 n.3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157- "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), **dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle 14.00 alle ore 19.00 (ora legale)**, sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani **è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC)**. L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree

interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della L.R. 3/1994 e alla Deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588, anche se prive di tabellazione.

Art.6 - Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o Istituto privato. Deve, inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre – 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'art. 8, comma 1, o in altre regioni sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (■) o (●) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il **tesserino** è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tale fine deve essere riconsegnato **non oltre il 20 marzo 2013** al Comune di residenza ovvero in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Art.6 bis - Tesserino provinciale per la caccia di selezione a Cervidi e Bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'art. 6.

2. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. 3/94, durante il prelievo selettivo utilizzano il tesserino di cui al comma 1 e non devono segnare la giornata di caccia sul tesserino venatorio di cui all'art. 6.

CAPO III - CALENDARIO VENATORIO

Art.7 - Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dal **16 settembre al 31 dicembre 2012** la caccia è consentita a: **CONIGLIO SELVATICO, ALLODOLA, MERLO, PERNICE ROSSA, QUAGLIA, STARNA, TORTORA** (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle Aziende faunistiche venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

2. Dal **16 settembre all'8 dicembre 2012** è consentita la caccia alla **LEPRE COMUNE**. Le Province possono per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica posticipare la chiusura al 31 dicembre.

3. Dal **16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013** la caccia è consentita alle seguenti specie: **ALZAVOLA, BECCACCIA, BECCACCINO, CANAPIGLIA, CESENA, CODONE, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, FAGIANO, FISCHIONE, FOLAGA, FRULLINO, GALLINELLA D'ACQUA, GAZZA, GERMANO REALE, GHIANDAIA, MARZAIOLA, MESTOLONE, MORETTA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PORCIGLIONE, TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO, VOLPE.**

4. Dal **16 settembre al 31 ottobre 2012** è consentita la caccia al **COMBATTENTE**.

5. (abrogato con L.R. 29 del 18.06.2012).

6. Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente **(modificato con L.R. 29 del 18.06.2012)**.

6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. 3/94, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni la settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

Art.8 - Derghe

1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle Province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: **TORTORA (*Streptopelia turtur*), COLOMBACCIO e MERLO, GAZZA, GHIANDAIA, CORNACCHIA GRIGIA**. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'**ALZAVOLA**, al **GERMANO REALE** e alla **MARZAIOLA**. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all' articolo 18 comma 2 della l. 157/1992 .

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: **GERMANO REALE, PERNICE ROSSA, STARNA, QUAGLIA, LEPRE** (in aree recintate fino al 31 gennaio). Per gli **UNGULATI**, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate è consentito dal 1° agosto al 15 marzo, anche in caso di terreno coperto da neve.

4. Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli A.T.C., vietare la caccia al **FAGIANO**, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

4 bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della **MINILEPRE** dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre.

CAPO IV – MODIFICA ALLA L.R. 3/94

Artt. 9-12 *Omissis*

CAPO V - NORME GENERALI

Art.13 - Immissioni

1. Nei territori degli A.T.C. le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ogni anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte e dove la caccia è vietata.

Art.14 - Sanzioni

1 . Per le violazioni alle norme della presente legge, non espressamente previste dalla L.R. n. 3/94 e dalla Legge n. 157/92, si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'art.58 della L.R. 3/94.

2. Per la mancata riconsegna del Tesserino Venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5 a euro 30.

Art.15 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta Regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'art. 23 del Testo Unico dei Regolamenti Regionali n. 13/R del 25.02.2004 e s.m., determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

PARTE SECONDA: CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE

Il Presidente,

Viste le Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 132 del 27.06.2012 e n. 156 del 25.07.2012,

rende noto

che per la stagione venatoria 2012/2013, ad integrazione del calendario venatorio regionale, considerate le competenze affidate dalla legge, sul territorio della PROVINCIA DI PISA valgono le seguenti norme,

1. La caccia di selezione al **CAPRIOLO, DAINO e MUFLONE**, nei Distretti di gestione dei Cervidi e dei Bovidi e nelle Aziende Faunistico Venatorie, nel rispetto del "Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi" (di cui alla Del. C.P. n. 77 del 29.06.2007 e successive modificazioni ed integrazioni), del "Protocollo tecnico tra la Provincia di Pisa e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica" (di cui alla Del. C.P. n. 113 del 27.09.2002) e successive modificazioni ed integrazioni e dei Piani di prelievo approvati dalla Provincia, dovrà svolgersi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/02, e sulla base degli specifici pareri della Regione Toscana e dell'ISPRA pervenuti, ed ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11-quaterdecies, comma 5, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel periodo compreso tra il **1° agosto 2012 ed il 14 marzo 2013, con esclusione del giorno 1° settembre 2012**, in concomitanza con la possibile pre-apertura di cui al successivo punto 3, **secondo il calendario** articolato per ciascuna specie, per classi di età e sesso di seguito descritto:

A) nei **DISTRETTI DI GESTIONE:**

CAPRIOLO

- **maschio adulto** (di età superiore ai 2 anni), **maschio giovane** (di età compresa tra 1 e 2 anni) **dal 15.08.2012 al 30.09.2012**, **femmina** (di età superiore ad 1 anno) **dal 2.01.2013 al 14.03.2013**, **piccolo** (di età inferiore ad 1 anno): dall' **1.08.2012 al 30.09.2012 e dal 2.01.2013 al 14.03.2013**;

DAINO

- **palancone** (maschio di età superiore ai 4 anni), **balestrone** (maschio di età compresa tra 2 e 4 anni), **fusone** (maschio di età compresa tra 1 e 2 anni), e **piccolo** (di età inferiore ad 1 anno): dall' **1.08 al 30.09.2012 e dal 02.01.2013 al 14.03.2013**, **femmina** (di età superiore ad 1 anno) **dal 2.01.2013 al 14.03.2013**;

MUFLONE

- **maschio maturo** (di età superiore a 5 anni), **maschio adulto** (di età compresa tra 3 e 5 anni) e **maschio giovane** (di età compresa tra 1 e 2 anni), **femmina** (di età superiore ad 1 anno) e **piccolo** (di età inferiore ad 1 anno): dall' **1.11.2012 al 28.02.2013**;

CERVO

maschio adulto (di età superiore ai 5 anni) dall'**11.08.2012 al 15.09.2012** e dal **15.10.2012 al 16.02.2013**; **maschio sub-adulto** (dai 2 ai 5 anni) dal **15.10.2012 al 14.03.2013**; **maschio fusone** (età compresa tra 1 e 2 anni) dall'**1.08.2012 al 15.09.2012** e dal **15.10.2012 al 14.03.2013**; **femmine** (di età superiore ad 1 anno) e **piccolo** (di età inferiore ad 1 anno): dall'**1.12.2012 al 14.03.2013**;

B) nelle **AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE:**

per le Aziende Faunistico Venatorie per le quali sia approvato dalla Provincia il piano di prelievo, i periodi di caccia per capriolo, daino, cervo e muflone attraverso la caccia di selezione sono gli stessi, per ciascuna specie e classe, di quelli riportati per i Distretti nel precedente punto A).

L'esercizio venatorio nei confronti di **CAPRIOLO, DAINO, CERVO e MUFLONE** in provincia di Pisa è consentito secondo i seguenti specifici orari:

- a - dal 1 agosto al 15 agosto: dalle ore 5,00 alle ore 21,40 (ora legale);
- b - dal 16 agosto al 31 agosto: dalle ore 5,00 alle ore 21,20 (ora legale);
- c - dal 1° settembre al 13 settembre: dalle ore 5,30 alle ore 20,50(ora legale);

- d - dal 14 settembre al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 20,00 (ora legale);
- e - dal 1° ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 19,30 (ora legale);
- f - dal 1° febbraio al 15 febbraio: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora solare);
- g - dal 16 febbraio al 28 febbraio: dalle ore 6,15 alle ore 18,45 (ora solare);
- h - dal 1° marzo al 15 marzo: dalle ore 5,50 alle ore 19,00 (ora solare);

2. La caccia alla **STARNA** ed alla **PERNICE ROSSA** è consentita nell'intero territorio a gestione programmata della Provincia di Pisa sino al **31 dicembre 2012**.

3. Nel giorno **1 Settembre 2012**, potrà essere consentita - previa deliberazione della Giunta Regionale Toscana di accoglimento delle richieste presentate dalla Provincia di Pisa – nei laghi artificiali o nelle altre superfici allagate artificialmente la pre-apertura della caccia da appostamento fisso all'**ALZAVOLA** e al **GERMANO REALE** e, sull'intero territorio cacciabile della Provincia, la pre-apertura della caccia da appostamento, alla **TORTORA** (*Streptopelia turtur*), al **COLOMBACCIO**, al **MERLO**, alla **GAZZA**, alla **GHIANDAIA** e alla **CORNACCHIA GRIGIA**.

In caso di approvazione della pre-apertura in tali giornate da parte della Giunta Regionale, per ciascuna delle suddette specie, **la chiusura della caccia su tutto il territorio provinciale sarà anticipata di un equivalente numero di giornate cacciabili**, al termine del periodo previsto per ciascuna specie dall'art. 7 della L.R. 20/2002.

La Provincia provvederà a rendere noto all'utenza, l'esito delle richieste presentate alla Regione.

4. La caccia al **CINGHIALE**, in relazione ai periodi indicati dall'art. 18 della L.157/92, stante l'avvenuta **modifica dell'art. 7 comma 5° della Legge Regionale 20/2005**, sarà consentita:

A) nel **TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA VOCATO** alla specie (di cui alla Deliberazione C.P. n. 73/2005 e succ. modifiche):

è consentita esclusivamente nella forma tradizionale della braccata (battuta) da parte delle Squadre di caccia iscritte al Registro provinciale, nei territori loro assegnati dagli A.T.C. e con le modalità stabilite dagli A.T.C. medesimi, nel periodo compreso **tra il 1 novembre 2012 ed il 31 gennaio 2013** secondo le giornate e gli orari stabiliti dagli A.T.C.;

B) nel **TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA NON VOCATO** alla specie:

nel rispetto di quanto previsto nel "*Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2005-2010*" (di cui alla Del. C.P. n.73/2005), sono consentiti, nel periodo compreso **tra il 1 novembre 2012 ed il 31 gennaio 2013**, interventi di prelievo della specie finalizzati alla eradicazione ed alla prevenzione dei danni alle colture agricole. La regolamentazione ed organizzazione di tali interventi, ai sensi dell'art. 88 del DPGR 33/R/2011, sono demandate in prima istanza agli A.T.C., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Gli A.T.C. possono, con propri specifici atti che ne disciplinino le modalità di esecuzione (comprese le giornate e gli orari), realizzare interventi di controllo numerico della specie con la tradizionale forma della braccata all'interno di aree boschive e/o cespugliose cartograficamente determinate, avvalendosi, a propria discrezione, di cacciatori, nominativamente indicati nell'atto d'incarico, in grado di assicurare agli A.T.C. medesimi garanzie per quanto concerne i requisiti (cani, esperienza, conoscenza del territorio, precedenti impegni nella prevenzione dei danni, disciplina, correttezza, ecc.) indispensabili per assicurare l'efficienza, l'efficacia e la serietà degli interventi medesimi. Gli A.T.C. sono tenuti ad assicurare a tali atti la più ampia diffusione possibile, in modo tale da garantirne la conoscenza da parte dei cacciatori e consentire in tali aree anche lo svolgimento dell'attività venatoria nei confronti delle altre specie cacciabili.
- 2) Gli A.T.C. possono, altresì, sempre con propri specifici atti che ne disciplinino le modalità di esecuzione, consentire interventi di controllo della specie da parte di singoli cacciatori, senza o con l'uso del cane da seguita, nel periodo compreso tra il **1 novembre 2012 ed il 31 gennaio 2013**, o con il cane da seguita, limitatamente al periodo compreso tra il **1 novembre 2012 e il 3 gennaio 2013**, nell'intera area non vocata al cinghiale.

La Provincia si riserva, stanti le richieste presentate alla Regione Toscana, di poter variare i periodi di cui al presente punto 4), con successivo atto integrativo.

C) Nelle **AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE**:

la caccia al cinghiale, sia in territorio vocato che non vocato, con il rispetto degli specifici piani di abbattimento annuali, è consentita in tutte le modalità consentite, **dal 1 novembre 2012 al 31 gennaio 2013**.

Nella **caccia al cinghiale in braccata**:

- **l'accesso alle poste** da parte dei cacciatori **deve avvenire con fucile scarico**;
 - ai sensi delle vigenti disposizioni della Provincia e degli ATC, **tutti i partecipanti** debbono obbligatoriamente indossare - dal momento del ritrovo al termine delle azioni di caccia da parte della squadra - un **gilet ad alta visibilità** di colore giallo od arancio;
 - nei giorni consentiti alla caccia in braccata i responsabili delle squadre di caccia dovranno segnalare lo svolgimento delle battute con idonea cartellonistica posta nelle vie d'accesso alle aree interessate almeno 4 ore prima dell'avvio della caccia;
 - **l'utilizzo delle cosiddette "parate"** è consentito a condizione di non produrre modificazioni permanenti dei siti e senza l'accensione di fuochi o lo sparo con arma da fuoco o lo spargimento e/o abbandono di sostanze/materiali inquinanti o che possano arrecare danno alla fauna od all'ambiente. L'utilizzo della parata è comunque vietato nei casi in cui sia finalizzato ad impedire il movimento degli animali tra aree contigue assegnate a squadre di caccia diverse.
- L'inosservanza delle suddette prescrizioni da parte degli iscritti alle squadre di caccia, oltre alle sanzioni previste dalla normativa sulla caccia, può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme specifiche sulla protezione dell'ambiente e delle aree boscate, coinvolgendo in solido i responsabili delle stesse squadre di caccia.

5. La caccia al **FAGIANO** è consentita nel periodo compreso tra il **16 Settembre 2012** ed il **3 Gennaio 2013**, fatta eccezione per le Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristiche Venatorie nelle quali è consentita, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n.20/02, fino al **31 Gennaio 2013**.

6. La caccia alla **LEPRE COMUNE** è consentita dal **16 settembre** all'**8 dicembre 2012**.

7. Nel periodo compreso tra il **9 dicembre 2012** ed il **31 Gennaio 2013**, la caccia con l'ausilio del cane da seguita è vietata, fatta eccezione per:

- la caccia al **CONIGLIO SELVATICO** e alla **MINILEPRE**, con le modalità e nei luoghi previsti per tale seconda specie al successivo art. 11, **fino al 31 dicembre 2012**;
- per le Squadre di caccia al cinghiale che operano nell'area vocata;
- per gli interventi di contenimento del cinghiale previsti dal precedente punto 4 B;
- per la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie prevista nel precedente punto 4 C;
- per la caccia alla **VOLPE** che potrà essere cacciata con il cane da seguita **fino al 3 gennaio 2013**.

8. La caccia alla BECCACCIA, nel periodo compreso tra il **16 settembre 2011** ed il **31 Gennaio 2013**:

- **è consentita solo in forma vagante, esclusivamente con la presenza di cane da ferma o da cerca**;
- **dal 5 gennaio al 31 gennaio 2013**, la caccia alla Beccaccia è inoltre limitata alle sole aree boscate della Provincia di Pisa che abbiano un'estensione minima di ettari 2, e nel Comune di Lajatico limitatamente ai boschi cedui contigui di Orciatice e Rocca Pietracassia;
- la detenzione durante l'azione di caccia di esemplari di Beccaccia in assenza dei cani da ferma o da cerca di cui sopra, o al di fuori degli orari consentiti, comporterà la possibilità di applicazione per i trasgressori della sanzione prevista alla lett. g) dell'art. 58 della L.R. 3/94;
- ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 20/2002, così come modificata dalla L.R. 3/2010, si ricorda inoltre che l'annotazione della specie Beccaccia sul tesserino venatorio deve essere effettuata subito dopo l'abbattimento e che l'avvenuto deposito deve parimenti essere segnalato sul medesimo con le stesse modalità delle specie stanziali.

8 bis. Fermo restando quanto stabilito al punto 4, ultimo comma del presente calendario, dal 5 al 31 gennaio 2013, la caccia in forma vagante all'**ALZAVOLA, BECCACCINO, CANAPIGLIA, CODONE, FISCHIONE, FOLAGA, FRULLINO, GALLINELLA D'ACQUA, GERMANO REALE, MARZAIOLA, MESTOLONE, MORETTA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PORCIGLIONE**, è consentita esclusivamente con il cane da ferma o da cerca, limitatamente alle aree umide dei seguenti Comuni:

BIENTINA: nella zona di padule;

CASCINA: zona Borgarello-Martinga delimitata da Via del Nugolaio, Via Emilia (S.S. 206), confine Comune di Pisa, Via Fosso Vecchio, confine zona di rispetto venatorio Titignano, Zona Le Sedici-Punta Grande delimitata dalla Ferrovia Pisa-Collesalvetti, Canale Torale, confine Comune di Pisa, confine Comune di Collesalvetti (passerelle), Canale Fossa Nova. Zona Tremolese-Pinzale-ecc. delimitata da Via Emilia (S.S. 206) Canale Fossa Nova, Via Macerata, Canale Solaiola. Zona Macerata-Latignano delimitata da Via Macerata, Golena nord Scolmatore dell'Arno compresa fino al ponte di Via N. Sauro, argine nord Canale Zannone fino al confine Comune di Lari, Golena nord compresa Scolmatore dell'Arno fino a Via Piccina, Via Piccina, Canale Fossa Nova;

CASTELFRANCO DI SOTTO: -Padule di Bientina, dalle pendici Cerbaie al confine con Bientina; -Zona compresa fra la sponda destra del fiume Arno e l'argine sinistro del canale Usciana con alveo dei fiumi compreso; - Paduletta di Staffoli - zona compresa fra la strada comunale dei Ponticelli e la confluenza con il padule di Bientina;

MONTOPOLI VAL D'ARNO: dalla Ferrovia alla sponda dell'Arno;

PISA: a destra e a sinistra della Via Emilia dal Fosso del Caligi fino alla Via dell'Arnaccio, fino alla Ferrovia Pisa-Collesalveti; La Pila: Strada Statale Aurelia, Canale Traversagnola, Canale dei Navicelli, Darsena; Oratorio: Acqua Donata così delimitata: Via Emilia, Fosso Torale fino al confine con il Comune di Cascina, Idrovora Arnaccio, Fosso Caligi; Porta a Mare: Cave del Caverni, fino al fossetto del Nardi e dalla Via Livornese al Fosso dei Navicelli; Marina di Pisa: Paduletto ex vasca del Mariani;

PONTERA: Zona di Golena d'Arno da: Loc. Pietroconti fino al passaggio a livello in località Vallicelle della Ferrovia Firenze-Pisa;

S.CROCE SULL'ARNO: Paduletta di Staffoli e tutta la zona di pianura compresa fra la sponda destra del Fiume Arno e la sponda sinistra del Canale Usciana;

SAN GIULIANO TERME: Golena d'Arno - Golena di Serchio e nella zona compresa tra la Ferrovia Pisa-Lucca, Gello via Ulisse Dini, Gello via Matteotti, Antifosso di Canova, Strada Aurelia, Fiume Morto;

S.MARIA A MONTE: dalla sponda sinistra del Canale Usciana sino alla sponda destra del Fiume Arno;

SAN MINIATO: dalla S.S. 67 al fiume Arno;

VECCHIANO: zona delimitata dal Fosso della Barra, autostrada Firenze-Mare, autostrada Livorno-Sestri, Confine Parco-lago di Massaciucoli, Golena destra del Fiume Serchio, dal confine con la Provincia di Lucca fino al Parco Naturale.

VICOPISSANO: zona di pianura del territorio comunale.

Per le suddette specie, nei Comuni di **Pisa, San Giuliano T. e Vecchiano**, limitatamente alle zone A e B a caccia programmata, vige il relativo piano e programma di prelievo stabilito per le aree contigue al Parco di Migliarino, S. Rossore e Massaciucoli.

9. Nel periodo compreso tra il **5 gennaio** ed il **31 gennaio 2013** la caccia alla **VOLPE**, con l'ausilio del cane da seguita e da tana, è consentita esclusivamente alle squadre espressamente incaricate dagli A.T.C. e formate da un numero minimo di **5** ed un numero massimo di **15 cacciatori**.

10. Nel periodo compreso tra il **5** ed il **31 gennaio 2013** la caccia alle specie: **CESENA, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, GAZZA, GHIANDAIA, TORDO BOTTACCIO** e **TORDO SASSELLO**, è consentita esclusivamente da appostamento.

11. Ai sensi di quanto previsto al comma 4 bis) dell'art. 8 della legge regionale 10 giugno 2002 n°20, e con la finalità dell'eradicazione della specie alloctona, possibile veicolo di patologie e in competizione con la lepre comune, è consentito, l'abbattimento della **MINILEPRE** senza limite numerico di capi, nel solo territorio cacciabile della Provincia, ricadente nei comuni di Buti, Bientina, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte, S. Croce sull'Arno e Vicopisano, compreso tra il Fiume Arno (a sud), il confine provinciale (ad est e a nord) e la strada Provinciale 38 di Buti (ad ovest; nel tratto tra il confine provinciale ed il ponte sull'Arno in località "la Botte") con le seguenti prescrizioni:

- nel territorio a caccia programmata l'abbattimento è consentito ai soli cacciatori iscritti agli ATC Pisa 14 e Pisa 15, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre (apertura generale) ed il 31 dicembre 2012 (ultimo giorno utile); il numero dei capi abbattuti deve essere registrato sul tesserino venatorio al termine della giornata di caccia;
- nella Azienda Faunistico Venatoria "Le Pianora", da parte dei cacciatori autorizzati, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre (apertura generale) ed il 31 gennaio 2013 (ultimo giorno utile); il numero di capi abbattuti deve essere registrato a cura del Titolare negli appositi registri aziendali;

Al fine di limitare la diffusione di tale specie, è comunque fatto assoluto divieto di immissione, detenzione e trasporto di individui vivi di minilepre sull'intero territorio provinciale salvo i casi specificatamente autorizzati dalla Provincia.

12. Ai sensi di quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n. 454 del 16 giugno 2008, la caccia nelle **Zone di Protezione Speciale (ZPS)** di cui all'elenco allegato al presente atto, è soggetta ai seguenti divieti:

- a) nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, nei soli giorni di domenica e giovedì (fatte salve ulteriori modifiche regionali) fatta eccezione per la caccia agli ungulati;
- b) divieto di effettuare la pre-apertura alla migratoria, fatta salva la caccia di selezione degli ungulati;
- c) divieto di effettuare il prelievo in deroga rispetto all'articolo 9, paragrafo 1, lett. c) della Direttiva 79/409/CEE;
- d) divieto di utilizzare munizioni contenenti piombo all'interno delle zone umide, quali stagni, laghi, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata o salmastra, nonché nel raggio di metri 150 dalla loro riva più esterna;
- e) divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli autorizzati dalla Provincia;
- f) divieto di caccia al combattente (*Philomachus pugnax*) e alla moretta (*Aythya fuligula*);
- g) divieto di allenamento dei cani dal 1° febbraio al 31 agosto di ogni anno;

13. E' consentito l'uso del cane da riporto per la caccia da appostamento.

14. Nelle Aziende Faunistico Venatorie e nelle Aziende Agriturismo Venatorie la caccia è consentita nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia.

15. E' vietato l'uso, per qualsiasi tipo di esercizio venatorio, di petardi o simili.

16. E' fatto obbligo a chi abbatte o rinviene selvatici inanellati di darne comunicazione con conseguente consegna dell'anello o bottone agli enti preposti (Comuni, A.T.C., Provincia).

17. Ai sensi di quanto inoltre previsto all'art. 6 bis della L.R. 20/2002, i cacciatori opzionisti di cui alla lett. d), dell'art. 28, L.R. 3/94, possono effettuare il prelievo selettivo per cinque giorni la settimana durante tutto il periodo consentito, ad esclusione dei giorni di silenzio venatorio e delle date di cui al punto 3, primo capoverso, se consentita la pre-apertura. Ai sensi del parere 25747/T-A 29B rilasciato dall'ISPRA, il prelievo per cinque giornate alla settimana ad esclusione del martedì e venerdì è altresì concesso per il prelievo selettivo sugli ungulati, nei periodi e con le modalità specificatamente autorizzate per ciascuna specie, ad esclusione del periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio successivo e delle date di cui al punto 3, primo capoverso, se consentita la pre-apertura.

18. I cacciatori di selezione utilizzano per l'annotazione delle giornate di caccia e degli abbattimenti effettuati durante la caccia di selezione, gli appositi libretti delle uscite consegnati e vidimati dagli ATC provinciali. Per la caccia di selezione esercitata nelle Aziende Faunistico Venatorie in tali periodi, il tesserino è sostituito dal permesso di caccia nominativo giornaliero rilasciato dal Titolare al cacciatore abilitato e da questi conservato per i tre giorni successivi. Di tale permesso deve essere obbligatoriamente tenuta copia presso l'Azienda sino al 31 luglio successivo.

19. PIANI E PROGRAMMI DI PRELIEVO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE AL PARCO NATURALE MIGLIARINO - SAN ROSSORE - MASSACIUCCOLI E RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE DI VECCHIANO

Nelle aree contigue al parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano, la caccia è consentita ai soli cacciatori autorizzati in possesso di specifica indicazione di appartenenza all'area contigua riportata sul Tesserino Venatorio Regionale, secondo le indicazioni nominative inserite nell'archivio regionale dall'ATC 14. A tale ATC è possibile rivolgersi in caso di errori nella stampa del Tesserino.

ZONA A: Comune di Vecchiano - area contigua al parco e restante territorio del Comune

Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

ZONA B: Comuni di Pisa e San Giuliano Terme - aree contigue al parco

Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

Prelievo venatorio Aree A e B:

- Sono oggetto di caccia tutte le specie indicate dal calendario venatorio della stagione corrente, fatta eccezione per quelle in divieto, elencate nel presente regolamento.

- Il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare:
 - Fauna stanziale: 1 capo;
 - Fauna migratoria: 15 capi di cui:
 - Beccaccia non più di 2 capi
 - Beccaccino non più di 3 capi
 - Colombaccio non più di 10 capi
 - Palmipedi non più di 3 capi
 - Pavoncella, Rallidi non più di 5 capi
 - Tortora non più di 5 capi

Il numero dei capi sopra indicato è comunque subordinato alle disposizioni del calendario venatorio 2012/2013.

- Il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore è:
 - Beccaccia non più di 10 capi
 - Beccaccino non più di 20 capi
 - Colombaccio non più di 30 capi
 - Coniglio selvatico non più di 10 capi
 - Fagiano non più di 20 capi
 - Lepre non più di 5 capi
 - Palmipedi non più di 20 capi
 - Pavoncella, Rallidi non più di 35 capi
 - Quaglia non più di 20 capi
 - Starna non più di 10 capi
 - Pernice rossa non più di 10 capi
 - Tortora non più di 10 capi
 - Volpe non più di 5 capi
- La caccia alle seguenti specie è vietata:
 - Canapiglia
 - Codone
 - Combattente
 - Moretta
 - Capriolo
 - Daino

MODALITA' E FORME DI CACCIA nelle Aree A e B:

- Nelle **Aree A e B** ai cacciatori residenti nei comuni diversi da Pisa, S. Giuliano Terme e Vecchiano l'esercizio della caccia è consentito fino a due giorni per ogni settimana.
- Nel periodo dal 1° Ottobre al 30 Novembre, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ai cacciatori iscritti alle predette aree, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria derivanti da tre giorni a settimana per i residenti nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano e due giorni a settimana per i residenti negli altri Comuni.
- Gli appostamenti temporanei, con e senza richiami vivi, possono essere collocati a distanza non inferiore a m. 100 dal confine del Parco, la stessa distanza dovrà essere mantenuta tra di loro.
- Nell'Area A sono confermate Aree Specifiche di caccia al Colombaccio ricadenti nel Comune di Vecchiano nelle quali l'esercizio venatorio si effettuerà esclusivamente da appostamenti temporanei individuati dall'A.T.C. e assegnati tramite sorteggio a gruppi di almeno tre cacciatori. Ogni componente di un gruppo, durante l'attività venatoria nelle suddette aree, potrà detenere un solo fucile. E' fatto obbligo di rispettare il calendario di turnazione previsto dall'ATC, pertanto eventuali appostamenti temporanei, ancorché non utilizzati dai legittimi fruitori, non possono essere occupati da soggetti diversi.
- Nell'**Area A**, nella zona denominata "*Guscionetto*", cartograficamente individuata, non è consentita la caccia da appostamento temporaneo con richiami vivi, fatta eccezione per gli appostamenti fissi già autorizzati.

Il mancato rispetto delle norme che regolano l'attività venatoria nelle aree contigue al Parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art.58 comma 1 lettera e) e q) della L.R. n.3/94.

ELENCO 1) ZONE di PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) istituite in Provincia di Pisa

(cartografia consultabile e scaricabile sul sito web <http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=169&lang=it>)

nome ZPS	superficie (ha)
----------	-----------------

Complesso di Monterufoli	5033,703
Dune litoranee di Torre del Lago	22,720
Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori	1909,100
Lago Padule di Massaciuccoli	91,724
Macchia di Tatti – Berignone	2489,478
Montefalcone	509,759
Selva Pisana	9657,194

ELENCO 2) ZONE ai sensi dell'art.28 comma 11 L.R. 3/94

Ai sensi di quanto disposto all'art. 28, comma 11 della L.R. 3/94 l'elenco e la cartografia delle Zone a Caccia Programmata, di quelle poste in Divieto di Caccia e degli Istituti Faunistici Pubblici e Privati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Provincia di Pisa, all'indirizzo :

<http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=190&lang=it>

RACCOMANDAZIONE IMPORTANTE AI FINI DELLA SICUREZZA

La Provincia di Pisa, anche sulla base delle competenze attribuite dalla legge, si fa promotrice della cultura della sicurezza nei confronti di quelle categorie di cittadini che si dimostrano più esposte a rischio di infortunio anche per quelle attività che prevedono l'uso delle armi e dei mezzi d'esercizio venatorio. Per tale motivo, oltre allo svolgimento delle ordinarie e programmate attività di informazione, assistenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e tutela della salute dei cittadini in quegli ambienti di vita direttamente o indirettamente coinvolti nella attività di apprensione della fauna selvatica, raccomanda a tutti i cacciatori l'applicazione coscienziosa di tutti i principi e comportamenti di massima prudenza e precauzione nell'uso delle armi, che possano prevenire ed evitare infortuni ed incidenti a se stessi e ad altri.

Pisa , 25 luglio 2012

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISA
Andrea Pieroni